

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **10/1963** (ECLI:IT:COST:1963:10)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **PETROCELLI**

Udienza Pubblica del **12/12/1962**; Decisione del **07/02/1963**

Deposito del **16/02/1963**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **1722**

Atti decisi:

N. 10

SENTENZA 7 FEBBRAIO 1963

Deposito in cancelleria: 16 febbraio 1963.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 53 del 23 febbraio 1963.

Pres. AMBROSINI - Rel. PETROCELLI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 48 e 58 del D.P.R. 19 marzo 1956, n.

303, promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1961 dal Pretore di Borgo San Lorenzo nel procedimento penale a carico di Aiazzi Luigi, iscritta al n. 216 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 del 20 gennaio 1962.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri

udita nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1962 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli:

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto:

Nel procedimento penale a carico di Aiazzi Luigi, imputato del reato di cui agli artt. 48 e 58 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, emanato in base alla delega contenuta nella legge 12 febbraio 1955, n. 51, per aver adibito un locale a lavorazione industriale senza averne data preventiva notizia all'Ispettorato del lavoro, il Pretore di Borgo San Lorenzo, con ordinanza del 13 novembre 1961, ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle suddette disposizioni. Le due norme sarebbero in contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, vale a dire col principio della inviolabilità del diritto della difesa in ogni stato e grado del procedimento.

Secondo il Pretore si avrebbe una norma sanzionata penalmente (combinato disposto degli artt. 48, primo e secondo comma, 58, lett. b, del D.P.R. citato) la quale impone a determinati cittadini di denunciare alle autorità di vigilanza e di controllo un loro futuro comportamento, che, se messo in atto, costituirebbe reato. L'autorità di vigilanza e di controllo non ha d'altra parte l'obbligo di intervenire, prevenendo così la commissione del reato stesso (ultimo comma dell'art. 48); sicché in mancanza di prescrizioni correttive della predetta autorità, il procedimento penale conseguente trarrebbe origine dalla denuncia cui l'imprenditore è obbligato sotto minaccia di sanzione penale in caso di omissione.

Lo stesso Pretore, prospettandosi che il principio dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione possa intendersi nel senso ampio che il diritto di difesa sia garantito non soltanto a partire dal momento della costituzione del rapporto processuale ma anche nella fase anteriore da cui nasce il procedimento stesso, ne concluderebbe che gli artt. 48 e 58 del citato decreto del Presidente della Repubblica vengano, per ciò, a trovarsi in contrasto con la indicata norma costituzionale.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati; ed è stata, altresì, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 del 20 gennaio 1962.

L'Avvocatura dello Stato, costituitasi in giudizio per il Presidente del Consiglio dei Ministri l'11 dicembre 1961, nel suo atto di intervento conclude per la manifesta infondatezza della proposta questione, osservando che la comunicazione prevista dall'art. 48 non è causa necessaria del procedimento penale conseguente alla costruzione fatta in contrasto con le prescrizioni di legge, e che comunque il diritto di difesa costituzionalmente garantito non può estendere il suo contenuto al comportamento dell'autore antecedente al procedimento.

Considerato in diritto:

Secondo il Pretore si può ritenere che il principio contenuto nell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, relativo alla inviolabilità del diritto di difesa, abbia una latitudine tale da comprendere non soltanto il procedimento, ma anche la fase anteriore da cui esso nasce.

Questa tesi è del tutto priva di fondamento. L'art. 24 della Costituzione, in tutto il suo contenuto, si riferisce esclusivamente al giudizio e alle garanzie assicurate a chi deve agire in giudizio o comunque subire un giudizio, e non si estende a considerare i momenti anteriori dai quali esso trae origine. Inoltre il secondo comma dell'articolo, nel riferirsi in particolare al diritto di difesa, stabilisce essere la difesa diritto inviolabile "in ogni stato e grado del procedimento". Con ciò il diritto di difesa viene espressamente delimitato all'ambito del procedimento, in termini tali da non dar luogo ad incertezze di sorta.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, proposta dal Pretore di Borgo San Lorenzo con ordinanza del 13 novembre 1961, degli artt. 48 e 58 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CAPPI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.